



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 02.08.23

Info/138.23/ALBO GESTORI RIFIUTI-RESPONSABILE TECNICO. Modifica periodo esperienza per esenzione verifiche

ALBO GESTORI RIFIUTI - RESPONSABILE TECNICO.
SI ACCORCIA IL PERIODO DI ESPERIENZA
PER ESENZIONE DALLE VERIFICHE

Con un'altra Deliberazione n. 4 del 26 luglio, l'Albo ritorna (v., riportata in calce, ultima infoAMIS sull'argomento) sulla questione del calcolo dei periodi di esperienza e requisiti in ordine alla **dispensa dalle verifiche di idoneità** del Legale Rappresentante apportando tale modifica alle relative deliberazioni precedenti:

Il comma 5 dell'art. 2 della Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 come modificato dalla Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 è così sostituito:

“E' dispensato dalle verifiche il legale rappresentate dell'impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonchè abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni”.

In sostanza con la modifica, da un lato, **si precisa che entrambi gli incarichi debbano essere ricoperti ininterrottamente negli ultimi cinque anni** nelle specifiche categorie di iscrizione (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto), dall'altro, per esigenze tecniche legate alle inevitabili brevi interruzioni che possono impedire il maturarsi dell'esenzione, **il periodo di esperienza è stato ridotto da 20 a 16 anni.**

Sono stati inoltre adeguati i nuovi modelli di domanda di rilascio diniego della dispensa introdotti dalla deliberazione n. 7 del 2022.